

Uilca Previdenza News

Editoriale

Gli ultimi interventi in materia fiscale: cosa è stato fatto e cosa si dovrebbe fare



Il 2 Settembre Cgil Cisl e Uil insieme con Confindustria hanno pubblicato un documento nel quale vengono chiarite quali siano, ad opinione delle parti sociali, le priorità da affrontare nella redazione della legge di stabilità per il 2014. La riflessione parte dal presupposto che per un incisivo rilancio dell'economia, che interessi in primis l'industria e il lavoro, si debba necessariamente passare per una nuova ed efficace articolazione delle politiche fiscali e industriali e che queste a loro volta abbiano come obiettivi cardinali la crescita e la redistribuzione del reddito.

Innanzitutto occorre un sistema fiscale che sia più efficiente, semplice, trasparente e certo, che abbia poche scadenze ma che siano stabili, che consenta la creazione di posti di lavoro e non scoraggi gli investimenti.

A questo proposito sembra auspicabile l'emanazione di provvedimenti diretti a snellire il sistema, quali la delega fiscale e il DDL di semplificazione fiscale.

Gli interventi effettuati finora (vedi Decreto Legge n. 102/2013) non vanno tutti nella giusta direzione.

Il provvedimento, in via generale, ha disposto l'abolizione della prima rata dell'Imu per il 2013, che ha determinato un notevole assorbimento di risorse finanziarie nella direzione sbagliata. Non sono mancate alcune misure positive: il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013; l'ampliamento della platea di lavoratori esodati salvaguardati. Con riguardo a questi ultimi, l'articolo 11 del Decreto prevede uno stanziamento di 151 mln di euro nel 2014, 164 mln nel 2015, 124 mln nel 2016, 85 mln nel 2017, 47 mln nel 2018 e 12 mln nel 2019 al fine di salvaguardare 6500 lavoratori esodati che siano stati licenziati individualmente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e che maturino i requisiti pensionistici, secondo le vecchie regole, entro i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

Va poi registrata la riduzione della detraibilità concessa sui premi versati per le polizze vita individuali. L'articolo 12 del D.L. 102, derogando allo Statuto dei Diritti del Contribuente laddove prevede che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo e le modifiche introdotte possano applicarsi solo a

In questo numero	
Gli ultimi interventi in materia fiscale: cosa è stato fatto e cosa si dovrebbe fare	Pag. 1
Modalità di computo del numero massimo di mandati dei componenti dell'organo di amministrazione, nuovi chiarimenti di Covip	Pag. 2
La Commissione di Vigilanza risponde in merito ai requisiti di professionalità	Pag. 3
Utilizzo dei giudizi di rating da parte delle forme pensionistiche complementari	Pag. 4
I Pip superano i fondi negoziali!	Pag. 4
I fondi preesistenti devono dotarsi di un sito internet	Pag. 5

Numero 29 - settembre 2013 (segue a pag. 2)





Gli ultimi interventi in materia fiscale: cosa è stato fatto e cosa si dovrebbe fare (segue da pag. 1)

partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, abbassa il limite massimo di fruizione per la detrazione dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, qualora l'impresa non abbia la facoltà di recesso dal contratto. In questo modo, dal limite di detraibilità di 1.291. 14 euro si passa a quello di 630 euro nel 2013 e quello di 230 nel 2014. La previsione è evidentemente penalizzante e, applicandosi ad un beneficio concesso in forza di un sostegno al welfare pubblico, si traduce concretamente in un aumento del prelievo Irpef su milioni di cittadini. Pur rilevando che, dati i nuovi limiti di detraibilità per le polizze vita così come definiti dal D.L. 102/2013, diventa ancora più conveniente il passaggio ai prodotti della previdenza complementare per i quali resta confermata la piena deducibilità dei contributi fino a 5.164,57 euro, va stigmatizzato come questo intervento sia frutto della necessità di reperire risorse al di fuori di ini-

ziative organiche e ben ponderate.

L'auspicio è che in questo contesto di perdurante difficoltà (vedi la situazione anche nel settore bancario e il deteriorarsi delle relazioni sindacali dopo l'improvvida disdetta del contratto da parte dell'Abi) vengano posti in essere i giusti interventi. Più in generale, si avverte la necessità di ridurre il carico fiscale su lavoro e imprese allo scopo di aumentare il reddito delle persone e riequilibrare la tassazione sui fattori produttivi. A questi fini andrebbe ridotto il prelievo sui redditi da lavoro, eliminata la componente lavoro dalla base imponibile IRAP e ripensata la tassazione dei beni immobili dell'impresa che siano strumentali all'attività produttiva. Andrebbero altresì rese strutturali le contingenti misure sperimentali di detassazione e decontribuzione per l'incremento dell'attività del lavoro. Per una più efficace presenza dell'Italia nei mercati globali occorrerebbe inoltre utilizzare la leva fiscale per rilanciare gli investimenti produttivi e il rinnovo tecnologico delle imprese. Naturalmente resta prioritaria la lotta contro l'evasione i cui proventi, anno per anno, potrebbero essere destinati alla riduzione della tasse.



Modalità di computo del numero massimo di mandati dei componenti dell'organo di amministrazione, nuovi chiarimenti di Covip

La Commissione di Vigilanza è stata recentemente interrogata in merito al computo del primo mandato svolto dal consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo nel numero complessivo di tre mandati come previsto dall'articolo 18, otta-

vo comma, dello schema di statuto adottato dalla stessa Commissione il 31 ottobre 2006. Sull'argomento Covip aveva avuto modo di pronunciarsi già in due occasioni: nel gennaio del 2007, con la risposta ai quesiti interpretativi relativi alla nuova disciplina del

Numero 29 - settembre 2013 (segue a pag. 3)







Modalità di computo del numero massimo di mandati dei componenti dell'organo di amministrazione, nuovi chiarimenti di Covip (segue da pag. 2)

252, e in seguito con gli Orientamenti adottati il 18 ottobre 2012.

Nel 2007 la Commissione aveva affermato che, ai fini che qui interessano, non va conteggiato il primo incarico svolto come componente dell'organo di amministrazione non eletto, dando rilievo alla circostanza che si tratta generalmente di un mandato di durata ridotta.

Covip è tornata sul tema nel 2012 specificando che, nel caso di mandati svolti parzialmente e fatta salva diversa scelta statutaria della forma pensionistica complementare, vanno computati nel numero massimo di tre mandati soltanto quelli che hanno una durata almeno pari a 12 mesi.

La linea interpretativa è la medesima: i mandati che abbiano avuto durata limitata (in ogni caso non superiore ad un anno) devono escludersi dal computo del numero massimo di mandati consecutivamente esercitabili dai componendi degli organi di amministrazione.



La Commissione di Vigilanza risponde in merito ai requisiti di professionalità

A marzo 2013 Covip ha pubblicato la riposta ad un quesito posto da un fondo preesistente e riguardante la sussistenza in capo ad un componente dell'organo di amministrazione del requisito di cui all'articolo 2, primo comma, lett. a), del D.M. n. 79/2007 che consiste nell'aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o aziende del settore bancario, finanziario o assicurativo.

Nel caso di specie il fondo si interrogava sulla sussistenza del predetto requisito in capo ad un candidato alla carica di consigliere che aveva rivestito, per un periodo superiore a tre anni, il ruolo di componente di un Confidi.

La Commissione, pur ribadendo che la competenza a valutare la sussistenza dei predetti

requisiti spetta agli organi di amministrazione dei fondi pensione, ha comunque fornito degli elementi utili alla verifica degli stessi. In particolare, per ciò che concerne gli enti del "settore finanziario" precisa che nel nostro ordinamento non esiste una norma che definisca chiaramente l'attività finanziaria o il settore finanziario, la disposizione in oggetto va quindi interpretata alla luce di un analisi complessiva della disciplina di settore

Per ciò che concerne il quesito posto dal fondo, Covip - partendo dal presupposto che i Confidi siano espressamente disciplinati dal Titolo V del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/2003), denominato "Soggetti operanti nel settore finanziario" - ritiene sussistente il requisito di professionalità richiesto.





Utilizzo dei giudizi di rating da parte delle forme pensionistiche complementari

Facendo seguito alla Circolare n. 386 del 27 gennaio 2012, Covip è tornata sul tema dell'utilizzo dei giudizi di rating come elemento di valutazione del merito creditizio degli emittenti titoli di credito e, nel luglio 2013, ha emanato un nuovo documento (Circolare n. 5088) in materia.

La Commissione ha ritenuto di adottare opportune misure che limitino l'utilizzo esclusivo o meccanicistico dei giudizi di rating nelle decisioni di investimento o disinvestimento. E' stato quindi richiesto anche alle forme pensionistiche complementari di adottare processi e modalità organizzative atti ad assicurare un'adeguata valutazione del merito di credito. Nello specifico, con riguardo alle risorse conferite in gestione a soggetti terzi, i fondi pensione avranno l'obbligo di precisare nelle convenzioni gestorie che prevedano un livello minimo di rating per gli investimenti obbligazionari che tale giudizio costituisce soltanto

uno dei fattori utili per la valutazione del merito creditizio. Nelle more dell'adeguamento i fondi possono consentire al gestore di non escludere altre informazioni rilevanti e ad esso disponibili, evitando così che l'impiego automatico del rating possa comportare decisioni affrettate. Per le attività gestite direttamente dai fondi pensione, saranno gli stessi ad evitare di affidarsi meccanicamente ai giudizi di rating.

Tenuto conto della rilevanza della materia, la Circolare in esame ha altresì previsto che eventuali modifiche agli statuti o ai regolamenti dei fondi disposte in attuazione della Circolare stessa non richiedono l'avvio della procedura di approvazione presso Covip. Allo stesso modo, le modifiche apportate ai regolamenti dei fondi aperti e delle gestioni assicurative dei Pip che sono collegate alla rivalutazione delle prestazioni non danno luogo al diritto di trasferimento dell'iscritto.



I Pip superano i fondi negoziali!

Covip ha reso pubblici i principali dati statistici relativi alla previdenza complementare registrati per il secondo trimestre del 2013 (http://www.covip.it/wp-content/uploads/Agg_Stat-Giu2013-v20130730.pdf). Ciò che più rileva è che, a fronte di una lenta diminuzione delle adesioni ai fondi negoziali che da dicembre 2012 hanno perso circa

10.000 iscritti (passando da 1.969.771 adesioni a 1.959.97), si registra un incremento delle iscrizioni ai PIP che dai 1.777.024 aderenti di dicembre scorso raggiungono i 1.959.859 di giugno. Crescono le risorse destinate alle prestazioni e sui rendimenti si registra un incoraggiante trend positivo.





I fondi preesistenti devono dotarsi di un sito internet

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle comunicazioni, Covip ha emanato una nuova Circolare (n. 5854 del 16 settembre 2013) relativa alla necessaria istituzione del sito internet per i fondi preesistenti che abbiano autonoma soggettività giuridica e almeno 1000 iscritti.

Sul sito del fondo devono essere pubblicati lo statuto, il bilancio di esercizio nonché tutti i documenti che consentano all'aderente, ancorché potenziale, di effettuare consapevolmente le scelte relative al proprio rapporto di partecipazione.

Sono esclusi da tale obbligo i fondi in liquidazione o che siano ormai rivolti solo a pensionati ovvero, nel caso di fondi a prestazione definita, a pensionati e differiti.

I fondi che alla data del 31 dicembre 2013 registrino un minimo di 1000 adesioni devono dotarsi del sito internet entro il 30 settembre 2014. I fondi di dimensione inferiore devono adeguarsi una volta raggiunta tale soglia.

Per approfondimenti consulta la sezione previdenza del sito www.uilca.it SEGRETERIA NAZIONALE DIPARTIMENTO PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA, 30 00187 ROMA TEL.06/4203591 FAX 06.484704 E-MAIL: uilca@uilca.it PAGINA WEB: www.uilca.it